



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<i>Direzione Regionale:</i> SALUTE E POLITICHE SOCIALI <i>Area:</i> POLITICHE DI GENERE		
Prot. n. _____ del _____			
<b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>			
Legge regionale 19 marzo 2014 n. 4. Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) Approvazione "Linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia".			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	POLITICHE SOCIALI, SPORT E SICUREZZA		
<b>DI CONCERTO</b>	_____		
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Data dell' esame:</b>		IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
con osservazioni <input type="checkbox"/>		senza osservazioni <input type="checkbox"/>	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 17/10/2016 prot. 645</b>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

Oggetto: Legge regionale 19 marzo 2014 n. 4.  
Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU)  
Approvazione “Linee guida per l’offerta di servizi, uniformi su tutto il territorio regionale, da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia”.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell’Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza;

**VISTO** lo Statuto regionale;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

**VISTA** la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, - ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014 - ed in particolare l’art. 7 comma 1 che invita le Parti ad adottare “*politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza [...] e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne*”;

**DATO ATTO** che la Convenzione di Istanbul costituisce il primo atto internazionale giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*” convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119 che, in attuazione degli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione:

- rafforza la tutela penale per le donne vittime di violenza, introducendo nuove aggravanti e ampliando le misure a tutela delle vittime di maltrattamenti attraverso modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale;
- prevede, all’articolo 5, l’adozione di un “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”;

- individua, all'art. 5bis, le azioni per i Centri anti-violenza e le Case rifugio e , tramite l'incremento delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, stabilisce il riparto delle risorse alle Regioni sulla base del numero dei centri anti-violenza e delle case rifugio esistenti, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case rifugio;

**VISTI** il DPCM 24 luglio 2014 “ *Ripartizione delle risorse relative al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” 2013-2014* che provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, e, all'art. 3 comma 4, dispone la definizione dei requisiti minimi necessari che i centri anti-violenza e le case rifugio devono possedere da sancire in sede di Conferenza unificata;

l'Intesa, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) e relativa ai requisiti minimi dei centri anti-violenza e delle Case rifugio;

il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015, finalizzato alla “*costruzione di politiche pubbliche, attraverso l'adozione di misure multilivello [...] che permettano l'individuazione del percorso di emancipazione /liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea*” e che contiene, tra le altre finalità, quella di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri anti-violenza e dei servizi di assistenza;

**VISTA** la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “*Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna*”;

**CONSIDERATO** che il fenomeno della violenza contro le donne è in costante crescita e che si rende necessario sostenere la costituzione, il potenziamento delle strutture che erogano servizi per il contrasto alla violenza di genere;

**RITENUTO** di recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti-violenza e delle Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU)

**RITENUTO** altresì necessario definire modalità omogenee di funzionamento alle strutture che erogano servizi per donne che hanno subito violenza e ai/alle loro figli/e al fine di ridurre la variabilità dei livelli assistenziali e garantire standard qualificati nella presa in carico delle vittime in tutto il territorio regionale, nonché definire criteri per la promozione di reti territoriali finalizzate a prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne, così come indicato nell'allegato A recante: “Linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e

organizzativi dei Centri anti violenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia” parte integrante della presente deliberazione;

**VISTA** la DGR n. 923 del 30.12.20114 “Schema di deliberazione concernente: *“Legge regionale 19 marzo 2014 n. 4, articolo 3: Istituzione della Cabina di Regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne”*”

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00046 del 24.03.2015 *“Legge regionale 19 marzo 2014 n. 4, articolo 3 punto 2. Nomina Componenti della Cabina di Regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne”*

**TENUTO CONTO** che le Linee guida di cui al presente atto, sono state redatte in collaborazione con la Cabina di regia di cui alla all’art. 3 della legge regionale 19 marzo 2014;

**RITENUTO** di approvare l’allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante: *“Linee guida per l’offerta di servizi, uniformi su tutto il territorio regionale, da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri anti violenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia”*;

### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. di recepire l’Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU);
2. di approvare l’allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante: *“Linee guida per l’offerta di servizi, uniformi su tutto il territorio regionale, da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri anti violenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia”*;

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.